Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGLINI, DONNO, SERRA, BUCCARELLA, MANGILI, PETROCELLI, MORONESE, BOTTICI, PUGLIA, GAETTI e SCIBONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2016

Misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole, nella pastorizia e nel settore della pesca

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come evidenziato dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» per «caporalato» si intende un'espressione criminale, spesso collegata ad organizzazioni, diretta allo sfruttamento della manodopera con metodi illegali.

Questa pratica sorge dall'incontro illegale tra le esigenze del committente, che riceve un servizio a costi più bassi, e quelle del caporale, che trae profitto dall'attività di intermediazione.

L'agricoltura, dove v'è necessità per la natura stessa del settore di far fronte alla stagionalità delle colture che richiedono la concentrazione di lavoratori per periodi brevi, e l'edilizia sono i settori più esposti a questo fenomeno; risulta coinvolto anche il settore della pastorizia e della pesca.

I caporali quasi sempre reclutano la manodopera in punti di raccolta predeterminati e si occupano dell'accompagnamento presso i luoghi di lavoro; il pagamento di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota. Ciò genera un rapporto di forza e una soggezione del lavoratore che è ben consapevole dell'obbedienza e silenzio che deve al caporale. Non di rado ai lavoratori vengono offerte anche soluzioni abitative e vitto.

Le vittime di tale sistema sono prestatori d'opera che si trovano in condizione di particolare fragilità. Accettano tali condizioni di lavoro per bisogno. La maggioranza sono immigrati, spesso sprovvisti di regolari documenti di soggiorno, ma anche molti cittadini italiani sono vittime di questo sfruttamento. Una situazione aggravata a causa della crisi economica e dall'aumento dell'immigrazione irregolare e che coinvolge sempre più spesso donne.

Alla luce di quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Placido Rizzotto di FLAI-CGIL il caporalato in agricoltura, fenomeno criminale presente in tutta Italia, da Nord a Sud, ha un costo per le casse dello Stato, in termini di evasione contributiva, non inferiore ai 600 milioni di euro l'anno. Un fenomeno che, coinvolge almeno 400.000 lavoratori agricoli (più dell'80 per cento sono stranieri) che si confrontano ogni giorno con questa arcaica pratica di sfruttamento, spesso gestita dalla criminalità organizzata.

Le aziende che fanno ricorso ai lavoratori stagionali, esterni all'azienda e necessari solo per alcuni giorni, sono diffuse in tutte le regioni, sia nelle province ad alta vocazione agricola, sia nelle periferie metropolitane per l'edilizia, per i trasporti, o il facchinaggio, tanto da poter definire un vero e proprio «caporalato urbano». Con tale reclutamento si realizza un abbattimento dei costi e quindi una scorretta concorrenza tra le imprese.

Il rapporto con i caporali per gli imprenditori è risolutivo di gran parte dei problemi: reclutamento dei braccianti o dei lavoratori nei cantieri edili, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera che risultano dimezzati, nessun sindacato e soprattutto nessun costo e onere per la sicurezza.

Anche alla luce dell'ultima relazione della «Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare ri-

guardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» relativa al «caporalato» a seguito del decesso della signora Paola Clemente il 13 luglio 2015 ad Andria, si è evidenziata anzitutto per quanto concerne la disciplina contro gli infortuni sul lavoro la mancanza degli aspetti preventivi, in quanto tutti i provvedimenti attuati e previsti sono per lo più repressivi. Quest'ultimi purtroppo risultano molto spesso inefficaci e addirittura difficilmente applicabili a causa della «tenuità del fatto» e delle lungaggini della giustizia, con alti rischi di prescrizione per queste fattispecie di reato.

Per rimediare a tale situazione l'articolo unico del presente disegno di legge interviene sull'articolo 67 del 9 aprile 2008, n. 81, cosìddetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo, il quale attualmente, in via preventiva, prevede l'inoltro di notifica delle attività che prevedono solo lavorazioni industriali, ma non quelle agricole. Prevedere ad integrazione anche quest'ultime, invece, consentirebbe di avere un censimento dei territori e di conoscere tutte le parti attrici del processo produttivo attribuendogli in via preventiva le relative responsabilità in materia di lavoro. Nella medesima relazione viene inoltre più volte evidenziata la mancanza di coordinamento tra gli organismi preposti ai controlli. A tal fine si propone una modifica del comma 3 del citato articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di prevedere il supporto del Corpo della guardia di finanza e delle Capitanerie di Porto all'organo di vigilanza competente per territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* prodotti adoperati e macchine utilizzate»;

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta».

€ 1,00